COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con elevazione di un conflitto di competenza):

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

PAG.

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376);

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120);

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507);

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740);

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816);

CARLOTTO ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159);

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (2526) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . 3, 5, 16, 21

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* . 4, 16, 18, 19, 20

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 14, 16, 18, 19

FERRARI MARTE 5, 15, 20, 21

FLORINO MICHELE 21

FRANCESE ANGELA 13, 18, 19, 20

GAROCCHIO ALBERTO 14, 21

GIANNI ALFONSO 16, 18

MANCINI VINCENZO 5

MANCUSO ANGELO 15

La seduta comincia alle 9,45.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Birardi, Carlotto, Di Gennaro, Lattanzio, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Monducci, Montessoro, Pallanti, Pochetti, Ricciuti, Rossattini e Scotti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bellini, Meneghetti, Campagnoli, Ravasio, Filippini, Bianchi di Lavagna, Battaglia, Migliasso, Torelli, Palmieri, Bambi, Zambon e La Russa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665); e delle proposte di legge d'iniziativa popolare: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8); Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Gorla ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376); Belardi Merlo ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394); Consiglio regionale del Piemonte: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Tedeschi ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Gianni ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120); Mancuso ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507); Righi ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740); Garocchio ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816); Carlotto ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159); Belardi Merlo ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (2526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamen-

to al lavoro »; della proposta di legge di iniziativa popolare: « Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati »; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Gorla ed altri: « Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat: « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro »; Belardi Merlo ed altri: « Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro »; della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte: « Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri: « Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Tedeschi ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale »; Rallo ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Gianni ed altri: « Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni »; Mancuso ed altri: « Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali »; Righi ed altri: « Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile »; Garocchio ed altri: « Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale »; Carlotto ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti » e Belardi Merlo ed altri: « Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa ».

Ricordo che nella seduta del 20 marzo scorso la Commissione aveva accantonato l'articolo 12 del testo del Comitato ristretto e approvato gli articoli 13 e 14, accantonando gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 14.

Vorrei pregare il relatore, onorevole Bonalumi, di informare la Commissione su quanto emerso ieri in Comitato ristretto.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Mi riferisco in particolare all'articolo 17, che riguarda esperimenti pilota e l'istituzione delle agenzie per l'impiego. In sede di Comitato ristretto è stato concordemente deciso di riprendere i lavori partendo da esso, per poi passare agli articoli riguardanti il contratto a termine e concludere con l'articolo 14, che riguarda il riordino dell'apprendistato.

Per quanto riguarda questo aspetto, nel presentare gli emendamenti, ho ritenuto opportuna una modifica all'articolo 14-*bis*, tesa a separare la materia dell'apprendistato da quella del contratto di formazione.

Detto questo, vorrei fare una dichiarazione, nella mia veste di relatore, sull'articolo 17, per spiegare il motivo per cui presento un emendamento al testo del Comitato ristretto.

Dopo tutti gli incontri con le diverse forze politiche e con lo stesso Governo ho maturato il convincimento che, data la situazione, l'emendamento da me presentato rappresenti il massimo sforzo attuabile per venire incontro alle esigenze manifestate dalle diverse forze politiche, in particolare dal partito comunista. Ci rendiamo conto che la problematica dell'agenzia del lavoro è molto ampia e contiene una sua « idealità » nei confronti della stessa struttura del Ministero del lavoro che, da tempo, è indicato come un Ministero da ripensare e non semplicemente da ristrutturare. Le diverse forze politiche e la stessa democrazia cristiana hanno presentato dei disegni di legge in tal senso ed io ritengo che in questa fa-

se sia importante lasciare una indicazione, compiere un atto di volontà politica per manifestare l'intendimento di affrontare questa materia.

Spero che i colleghi riflettano; io stesso ritengo che questo articolo sia insufficiente, ma è senz'altro, in termini di equilibrio, il massimo che si poteva fare in questa sede, rinviando a breve termine la tematica riguardante l'agenzia.

MARTE FERRARI. Vorrei sapere per quale motivo gli articoli 15 e 16 vengono accantonati.

PRESIDENTE. Ieri, in sede di Comitato ristretto, si era deciso di iniziare i lavori partendo dall'articolo 17 senza con ciò presupporre un accantonamento, ma solamente l'inversione dell'ordine della discussione e ciò in base ad una richiesta del gruppo comunista, concorde il rappresentante del Governo, per poter predisporre, nel frattempo, gli emendamenti all'articolo 16.

MARTE FERRARI. Purtroppo non mi è stato possibile essere presente ai lavori del Comitato ristretto...

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VINCENZO MANCINI. Signor presidente, in riferimento all'articolo 15 del provvedimento oggi al nostro esame, ritengo opportuno che sia richiesta alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla nostra Commissione della proposta di legge n. 2503, che attualmente invece è assegnata alla Commissione trasporti. In questo senso, ho presentato degli emendamenti al riguardo che credo possano essere riuniti in un unico emendamento all'articolo 15, in discussione nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, la ringrazio per la segnalazione. Devo però ricordarle che, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento della Camera, la proposta di legge cui ella ha fatto riferimento dovrà essere assegnata alla nostra Commissione dal Presidente della Camera. Pertanto, finché non ci perverrà quella determinazione, noi non potremo proseguire la discussione dell'articolo 15, che disciplina la materia del contratto a termine.

MARTE FERRARI. Concordo con la proposta formulata dall'onorevole Mancini, ma desidererei che il presidente Ferrari esternasse al più presto alla Presidenza della Camera le nostre esigenze. La Commissione lavoro, infatti, ha l'esclusiva competenza della materia attinente ai rapporti di lavoro e la proposta di legge n. 2503, ora assegnata alla Commissione trasporti, tende a disciplinare proprio le assunzioni di personale a termine negli aeroporti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di trasferimento alla competenza primaria ed esclusiva della Commissione lavoro della proposta di legge Cristofori ed altri n. 2503.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 17, nel testo del Comitato ristretto:

TITOLO III

ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO.

ART. 17.

(*Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego*).

1. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono effettuati esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro della manodopera secondo le modalità di cui al presente titolo, per valutare, con il concorso delle parti sociali, la validità di eventuali diversi criteri di gestione del mercato del lavoro, anche in deroga alla normativa vigente.

2. Tali esperimenti sono condotti in regioni o circoscrizioni individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in aderenza al parere espresso dalla commissione centrale per l'impiego.

3. Gli esperimenti previsti dai commi precedenti avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data del decreto di cui al comma precedente.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento degli esperimenti stessi e le segreterie tecniche assumono la denominazione di agenzie per l'impiego.

5. Presso la segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e presso le agenzie di cui al comma precedente può essere comandato personale, in conformità alle esigenze e tenuto conto della professionalità richiesta, da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; la segreteria e le agenzie predette possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per l'utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego può avvalersi dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

L'onorevole Francese e i deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(*Istituzione dell'agenzia regionale del lavoro*).

« Al fine della sperimentazione di nuovi metodi e strumenti di intervento pubblico nel mercato del lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce con proprio decreto l'agenzia regionale del lavoro in ciascuna delle regioni individuate dalla Commissione centrale per l'impiego con delibera motivata.

Con lo stesso decreto di cui al comma precedente sono determinati la struttura e l'organico dell'agenzia, in conformità al parere espresso in proposito dalla Commissione centrale per l'impiego, sentita la commissione regionale per l'impiego interessata ».

17. 1.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(*Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego*).

« 1. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli ambiti territoriali di cui al comma successivo, sono effettuati esperimenti pilota al fine di valutare, con il concorso delle parti sociali, modalità di incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, di promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e le sperimentazioni operative per nuove figure di lavoro. Per la realizzazione della sperimentazione vengono istituite Agenzie per l'impiego.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono individuate, secondo criteri di priorità, le regioni ovvero le circoscrizioni nelle quali gli esperimenti saranno effettuati.

3. Gli esperimenti previsti dal primo comma avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data del decreto di cui al secondo comma.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le Commissioni regio-

nali delle Regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di coordinamento degli esperimenti stessi.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propri decreti, sentite la Commissione centrale per l'impiego, le Commissioni regionali e gli organi di governo delle Regioni interessate, nomina i direttori delle agenzie, ne determina la struttura ed il funzionamento e, di concerto con il Ministro del tesoro, determina sia i contingenti di personale che, su indicazione del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore dell'Agenzia può essere scelto tra personale estraneo alla Pubblica amministrazione ed assunto con contratto a termine di diritto privato purché sia in possesso di requisiti professionali, di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

7. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali, da Enti pubblici anche economici e dalle Università restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

8. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Enti pubblici ».

17. 6.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato altresì il seguente subemendamento:

All'emendamento 17. 6, primo comma, aggiungere, dopo la parola: « occupazione », *le seguenti*: « autonoma e dipendente ».

0. 17. 6. 1.

Gli onorevoli Ferrari Marte, Trappoli, Cresco, Artioli e Barbalace hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

« A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli ambiti territoriali di cui al comma successivo, sono effettuati esperimenti pilota al fine di valutare, con il concorso delle parti sociali, modalità nuove di incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e di promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione. Per la realizzazione della sperimentazione vengono istituite agenzie per l'impiego.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono individuate, secondo criteri di priorità, le regioni ovvero le circoscrizioni nelle quali gli esperimenti saranno effettuati.

Gli esperimenti previsti dal primo comma avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data del decreto di cui al secondo comma.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le Commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento degli esperimenti stessi.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propri decreti, sentite la Commissione centrale per l'impiego, le Commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, nomina i direttori delle agenzie, determina la struttura ed il funzionamento di esse e, di concerto con il ministro del tesoro, determina sia i contingenti di personale che, su indicazione del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore dell'agenzia, può essere scelto tra il personale estraneo alla pubblica amministrazione ed assunto con contratto a termine

di diritto privato, purché sia in possesso di requisiti professionali, di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali, da enti pubblici economici e non economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

Nelle regioni nelle quali viene effettuata la sperimentazione le agenzie per l'impieno svolgono anche la funzione di segreteria tecnica della commissione regionale per l'impiego ».

17. 3.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, aggiungere il seguente comma:

« 7. Il numero massimo delle agenzie per l'impiego è determinato in ..... Al loro funzionamento deve provvedersi tramite le dotazioni organiche del personale di ruolo ».

17. 4.

L'onorevole Francese e i deputati del gruppo comunista hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:

ART. 17-*bis*.

(*Natura istituzionale e funzione dell'agenzia regionale del lavoro*).

« L'agenzia regionale del lavoro è organo dell'amministrazione statale. Essa opera per l'attuazione degli obiettivi e delle direttive stabiliti dalla rispettiva commissione regionale per l'impiego in materia di collocamento e mobilità interaziendale della manodopera, e di progettazione di iniziative finalizzate alla piena occupazione ».

17. 01.

ART. 17-*ter*.

(*Composizione e direzione dell'agenzia regionale del lavoro*).

« Entro 45 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, la Commissione regionale per l'impiego interessata provvede con delibera motivata alla designazione del direttore dell'agenzia regionale del lavoro. La delibera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Commissione.

Entro 15 giorni dalla delibera di cui al comma precedente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del direttore designato.

Al direttore spetta la designazione del personale che deve essere inserito nell'organico dell'agenzia, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1. Detto personale deve essere scelto ove possibile fra i dipendenti degli uffici del Ministero del lavoro operanti nella regione. Può tuttavia essere chiamato a far parte dell'organico dell'agenzia anche personale specializzato non dipendente dalla pubblica amministrazione, da assumere con contratto a termine. Può inoltre essere chiamato, d'intesa con le amministrazioni interessate, personale specializzato o comunque dotato di qualifiche utili in riferimento alle attività dell'agenzia, che sia in servizio presso amministrazioni statali o enti pubblici; in tal caso gli oneri relativi al trattamento economico di detto personale, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con l'attività che esso è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

Le designazioni operate a norma del comma precedente devono essere approvate dalla Commissione regionale per l'im-

piego, e da questa immediatamente comunicate al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del personale designato.

Non può essere assunto con contratto a termine, a norma del terzo comma del presente articolo, più di un terzo del personale dell'agenzia, compreso il direttore.

Il contratto a termine non può in nessun caso essere convertito in contratto a tempo indeterminato.

Il trattamento del personale assunto con contratto a termine è determinato, su proposta del direttore, dalla commissione regionale per l'impiego, in conformità ai pareri espressi in proposito dai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Il personale assunto con contratto a termine è soggetto all'assicurazione generale obbligatoria.

Salvo il caso in cui il direttore sia stato assunto con contratto a termine, la sua nomina può essere revocata alla scadenza di ogni anno dall'assunzione della carica. La revoca è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su richiesta della commissione regionale per l'impiego, approvata col voto favorevole di almeno due terzi dei membri ».

17. 02.

ART. 17-*quater*.

(*Esercizio del potere direttivo organizzativo e disciplinare*).

« Il direttore organizza e dirige l'attività dell'agenzia in ogni suo aspetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, e delle direttive impartite dalla Commissione regionale per l'impiego.

Su proposta del direttore, la Commissione regionale per l'impiego può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'agenzia, in applicazione delle norme che regolano la materia per i rapporti di impiego alle dipendenze dello Stato ».

17. 03.

ART. 17-*quinquies*.

(*Disponibilità logistiche e strumentali, ed utilizzazione del volontariato*).

« Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia si avvale delle strutture e dei mezzi forniti dagli uffici regionali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le disposizioni impartite in proposito dalla Commissione regionale per l'impiego.

L'agenzia può inoltre avvalersi di beni mobili e immobili, o di personale, messi a disposizione gratuitamente da associazioni sindacali, imprenditoriali o cooperative, o da qualsiasi altro ente pubblico o privato. Può altresì avvalersi dell'opera di chiunque sia disponibile per collaborare gratuitamente nell'ambito dell'organizzazione e direzione dell'agenzia stessa.

L'utilizzazione da parte dell'agenzia di lavoratori che godono del trattamento di disoccupazione speciale o di integrazione salariale, può essere disposta dalla Commissione regionale per l'impiego con propria delibera motivata: non si applicano in tal caso le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 ».

17. 04.

ART. 17-*sexies*.

(*Finanziamento dell'attività dell'agenzia*).

« Entro quindici giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, costituisce con proprio decreto un fondo per il finanziamento delle attività della agenzia regionale del lavoro.

Le norme per la gestione del fondo sono stabilite, su proposta del direttore, dalla Commissione regionale per l'impiego.

Il fondo di cui ai commi precedenti può essere utilizzato per:

a) acquisto o affitto di beni mobili o immobili necessari per l'attività della agenzia, che non possono essere forniti

dall'ufficio regionale o dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) pubblicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di dati e notizie la cui circolazione possa essere utile per il migliore funzionamento del mercato del lavoro o per la realizzazione di iniziative necessarie per l'attività dell'agenzia;

c) acquisizione di servizi e forniture necessari per l'attività dell'agenzia.

I beni mobili o immobili acquistati a norma del comma precedente sono di proprietà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I pagamenti sul fondo sono effettuati dalla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della regione in cui opera l'agenzia, dietro mandato firmato dal direttore dell'agenzia stessa.

Il controllo della Corte dei conti è effettuato sulle modalità della gestione del fondo e sui risultati relativi alle entrate e alle spese nella loro globalità e per singoli casi, con riguardo agli obiettivi stabiliti dalla legge e dai programmi di gestione.

Il piano di spesa per ciascun anno ed il relativo rendiconto devono essere sottoposti alla Commissione regionale per lo impiego, e da questa approvati ».

17. 05.

ART. 17-*septies*.

(*Indirizzi ed obiettivi dell'attività della agenzia regionale del lavoro*).

« La Commissione regionale per l'impiego determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'agenzia regionale del lavoro, ed in particolare:

a) dell'attività di osservazione ed analisi del mercato del lavoro nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi e nella sua prevedibile evoluzione;

b) dell'attività di studio, di promozione e di controllo dei flussi di manodopera;

c) dell'attività di assistenza ai singoli lavoratori ed ai singoli datori di lavoro interessati al servizio di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8;

d) dell'attività di coordinamento tra servizi dell'impiego ed iniziative regionali di formazione e di orientamento professionale, in riferimento alle esigenze attuali e prevedibili del mercato del lavoro;

e) dell'attività di promozione di iniziative volte a creare nuovi canali di accesso ed inserimento dei giovani nel processo produttivo;

f) dell'attività di progettazione e promozione delle iniziative o progetti speciali di cui all'articolo 9.

Nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera *a*) del comma precedente la agenzia regionale del lavoro si avvale delle strutture di osservazione e rilevazione istituite dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

17. 06.

ART. 17-*octies*.

(*Attività di collocamento*).

« I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi su richiesta di enti pubblici e privati possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con delibera normativa, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Le delibere di cui al presente comma sono immediatamente trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia dopo venti giorni dalla data di trasmissione, salvo il caso in cui il Ministro stesso disponga entro il termine suddetto la revoca. Con la stessa delibera possono essere modificati i confini territoriali delle sezioni locali di collocamento.

La commissione regionale per l'impiego può individuare con delibera motivata, anche in riferimento ad aree limitate del territorio regionale, categorie di lavoratori disoccupati o in mobilità per il cui avviamento al lavoro sia ritenuto opportuno il ricorso a misure speciali di sostegno. I lavoratori appartenenti alle categorie così individuate, che siano iscritti nelle liste di collocamento ordinario o nelle liste di mobilità, possono avvalersi del servizio di ricerca intensiva del posto di lavoro, offerto dall'agenzia, di cui al comma seguente.

L'agenzia sperimenta, senza vincoli di procedura, ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma precedente, in particolare mediante:

a) l'offerta ai singoli lavoratori di un servizio di informazione sul mercato del lavoro nella zona e sugli sbocchi occupazionali che esso può offrire, nonché sulle possibilità di formazione o riqualificazione professionale offerte dai servizi regionali o da enti convenzionati con la regione;

b) lo studio intensivo degli ostacoli soggettivi ed oggettivi all'avviamento dei singoli lavoratori;

c) lo studio intensivo delle difficoltà incontrate dalle singole imprese nel reperimento di manodopera;

d) la predisposizione e l'utilizzazione di ogni strumento - ivi compresi organi di stampa, trasmissioni radio-televisive, affissioni di comunicazioni in appositi locali aperti al pubblico - che possa favorire la diffusione tra i lavoratori e i datori di lavoro delle informazioni sulle domande e offerte di lavoro nella zona;

e) la proposta ai competenti organi regionali di opportune iniziative di formazione, riqualificazione od orientamento professionale.

In caso di esito positivo della ricerca, di cui al comma precedente, l'agenzia provvede all'avviamento senza vincoli di procedura, salvo il rilascio al datore di lavoro di un nulla osta di assunzione da parte della sezione locale dell'ufficio di collocamento presso la quale il lavoratore è iscritto, su richiesta dell'agenzia stessa.

Per l'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti l'agenzia può avvalersi delle sezioni locali degli uffici di collocamento.

Con la delibera di cui al secondo comma, o con le delibere successive, la commissione regionale per l'impiego può determinare percentuali minime di assunzione riservate alle categorie individuate a norma dello stesso comma.

Tali percentuali possono essere differenziate in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze occupazionali dei diversi settori produttivi. Le imprese operanti nelle circoscrizioni nelle quali si applica il suddetto vincolo sono tenute a riservare una percentuale delle proprie assunzioni, operate nell'arco di ciascun trimestre, non inferiore a quella determinata dalla commissione regionale per l'impiego in favore dei lavoratori appartenenti alle dette categorie ».

17. 07.

ART. 17-*novies*.

(*Iniziative di servizio civile e progetti speciali*).

« Ogni amministrazione statale, regionale o comunale ed ogni altro ente pubblico, esclusi gli enti pubblici economici, possono chiedere alla commissione regionale per l'impiego l'avviamento presso di sé di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, al fine della realizzazione di iniziative di servizio civile o progetti speciali.

La domanda deve essere rivolta alla commissione regionale per l'impiego competente per territorio e deve contenere:

1) la descrizione del progetto operativo;

2) l'indicazione dei tempi previsti per la sua attuazione;

3) l'indicazione del personale di ruolo a cui vengono affidate le responsabilità

della realizzazione del progetto e le funzioni direttive inerenti allo stesso;

4) l'indicazione del personale dipendente dall'ente pubblico a cui eventualmente vengano affidate funzioni esecutive nell'attuazione del progetto;

5) l'indicazione della località in cui il lavoro dovrà essere svolto, del numero dei lavoratori necessari in ciascuna di esse e dei relativi requisiti professionali;

6) l'indicazione dei mezzi materiali che verranno utilizzati e delle somme che verranno stanziate per l'attuazione del progetto.

La commissione regionale per l'impiego convoca immediatamente l'amministratore a ciò delegato dall'ente pubblico che ha presentato la domanda di cui al comma precedente, per un esame congiunto del progetto. In caso di esito positivo dell'esame, stipula con l'ente pubblico una convenzione nella quale vengono stabiliti:

a) le caratteristiche generali e particolari dell'iniziativa;

b) i suoi tempi di attuazione;

c) il numero di lavoratori che vi verranno avviati, i relativi requisiti professionali e le liste circoscrizionali di provenienza;

d) le forme di assicurazione antinfortunistica da cui i lavoratori avviati, o gruppi di essi, dovranno essere coperti, e l'assunzione del relativo onere da parte dell'ente promotore dell'iniziativa ».

17. 08.

ART. 17-*decies*.

(*Avviamento dei lavoratori alle iniziative di servizio civile ed ai progetti speciali*).

« L'agenzia regionale del lavoro, in attuazione della convenzione stipulata a norma dell'articolo 9, provvede ad avviare i lavoratori disponibili, secondo i criteri a tal fine stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego.

I lavoratori che accettino l'avviamento vengono iscritti in appositi elenchi tenuti e costantemente aggiornati dall'agenzia regionale del lavoro.

I lavoratori avviati a norma dei commi precedenti conservano la iscrizione nella lista circoscrizionale per il collocamento ordinario o per la mobilità. Qualora, mentre un lavoratore è impegnato in una iniziativa di servizio civile o nella collaborazione ad un progetto speciale, si presenti per lui una opportunità di avviamento ad un posto di lavoro, egli cessa immediatamente la propria attività e viene avviato al posto di lavoro offerto.

Il lavoratore che partecipa ad una iniziativa di servizio civile o ad un progetto speciale, essendovi stato avviato a norma del primo comma, ha diritto ad una maggiorazione del 25 per cento del trattamento speciale di disoccupazione o di integrazione salariale. Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti l'avviamento ad una iniziativa di diritto civile o di un progetto speciale o ad una delle iniziative formative di cui al comma seguente, decade dal trattamento di integrazione salariale o di disoccupazione speciale. La decadenza è deliberata dalla commissione regionale per l'impiego, sentito il lavoratore interessato.

Le iniziative di formazione, riqualificazione o riconversione professionale necessarie per l'utile avviamento dei lavoratori ai progetti o alle iniziative di servizio civile di cui al presente articolo devono essere promosse dalle amministrazioni regionali con priorità rispetto alle attività formative ordinarie, fino a concorrenza del 10 per cento degli stanziamenti previsti in bilancio a tale titolo. Il Governo, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali di formazione professionale opera al fine di assicurare il più possibile ampio accesso ai contributi della Commissione economica europea per il finanziamento delle iniziative di formazione, riqualificazione o riconversione di cui al presente comma ».

17. 09.

ART. 17-*undecies*.

(*Indennità speciale per i lavoratori privi di reddito previdenziale*).

« Ai lavoratori che non fruiscono né del trattamento di disoccupazione speciale né del trattamento di integrazione salariale, e che collaborano ai progetti speciali o alle iniziative di servizio civile, viene erogata una indennità speciale, determinata dalla commissione regionale per l'impiego ».

17. 10.

ART. 17-*duodecies*.

(*Relazioni periodiche*).

« Il direttore dell'agenzia redige e sottopone alla commissione regionale per l'impiego relazioni trimestrali e annuali sull'attività svolta dall'agenzia. Le relazioni vengono quindi trasmesse dalla commissione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette annualmente ai due rami del Parlamento una relazione sulla attività delle agenzie regionali del lavoro, al fine di consentire al Parlamento stesso la verifica dei risultati dell'esperimento ».

17. 11.

ANGELA FRANCESE. Signor presidente, la questione dell'agenzia è una delle più delicate della legge di riforma della gestione del mercato del lavoro. Come è noto, insieme al disegno di legge del Governo, anche il gruppo comunista ha presentato una proposta di legge che tende ad istituire l'agenzia per l'impiego. Tale proposta è però basata su una visione del problema completamente differente da quella della democrazia cristiana e da quella prospettata dal relatore. A questo fine abbiamo presentato degli emendamenti al testo unificato che nei fatti « ricalcano » la nostra proposta.

A nostro avviso, un dato politico rilevante è che il relatore non abbia tenuto conto neanche per un attimo delle nostre proposte. L'agenzia per l'impiego, infatti, deve essere un organo statale che, per quanto riguarda la programmazione e la promozione, deve avere autonomia rispetto alle commissioni regionali e circoscrizionali, con l'esclusione delle attività di gestione ordinaria, che invece devono essere riferite alla struttura burocratica del Ministero del lavoro ed alle nuove strutture quali le commissioni regionali e circoscrizionali. Si tratta, quindi, di conferire all'agenzia una nuova capacità di diffusione, di sviluppo e di difesa dell'occupazione. Secondo la nostra opinione, queste sono le funzioni da svolgere; a tal fine, l'agenzia deve essere dotata di una autonomia gestionale e di una struttura capace di garantire questo carattere. Tale condizione potrà essere realizzata, a nostro avviso, attraverso la nomina del direttore dell'agenzia da parte della commissione regionale per l'impiego; è, infatti, il direttore che nomina il personale dell'agenzia stessa, personale che viene assunto nella misura di due terzi dalla pubblica amministrazione, ma il cui rapporto di lavoro può essere anche regolato tramite contratto a termine; tale possibilità viene prevista per garantire all'agenzia una effettiva autonomia finanziaria e gestionale.

Ritengo che dalla lettura dell'articolo 53-*bis* del relatore non emerga un'attenta considerazione delle questioni che ho sollevato; al contrario, l'agenzia finisce per essere quasi una « coda » del Ministero e dei suoi organi burocratici, senza svolgere in realtà alcuna funzione.

L'emendamento presentato dal relatore trascura addirittura uno degli elementi più importanti contenuti in questo provvedimento, quello relativo alla possibilità delle agenzie di derogare alla normativa riguardante il collocamento. Secondo l'ipotesi prospettata dal relatore, l'agenzia costituirebbe una struttura residuale, un'appendice dell'apparato burocratico, un « carrozzone », il cui esito può essere solo quello di provocare un inutile incremento di spesa.

Per tale motivo, non credo di dover condividere l'affermazione secondo cui tale emendamento costituirebbe il punto di

mediazione cui è stato possibile giungere: sappiamo che all'interno della maggioranza si sta sviluppando ormai da anni una lotta su tale questione, a causa di visioni contrastanti; tuttavia, nella situazione presente sarebbe opportuno esplicitare il contrasto esistente, oppure mostrare maggiore disponibilità nei confronti della proposta da noi formulata. In ogni caso, non possiamo accettare la creazione di un inutile « carrozzone » utile solo a risolvere problemi politici interni alla maggioranza; tali finirebbero, infatti, per essere le agenzie in esame, prive come sono di ogni autonomia finanziaria e gestionale e di ogni concreta possibilità di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni, anche derogando alla normativa vigente.

A questo proposito, vorrei ricordare che la legge n. 140 ha introdotto la sperimentazione di nuove regole in ordine alla gestione del collocamento, con specifico riguardo alle regioni Campania e Basilicata; più volte è stato verificato, sia alla Camera, sia al Senato, che tale provvedimento, in questi anni, non ha sortito risultati soddisfacenti.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A questo proposito c'è un documento della Commissione lavoro del Senato...

ANGELA FRANCESE. Tutto ciò è accaduto perché non sono stati attribuiti alle agenzie poteri adeguati, sicché tali strutture hanno finito con il rimanere sulla carta.

Nel momento in cui sono stati emessi i decreti amministrativi necessari per avviare i processi relativi alla costituzione di questi organi, si è dovuto constatare che essi, privi di autonomia finanziaria e gestionale, non hanno la possibilità di attuare un'effettiva sperimentazione, poiché dovrebbero poter introdurre deroghe alla normativa vigente e non possono.

Il tutto si riduce, quindi, alla creazione di un inutile « carrozzone », il cui effetto è quello di provocare periodiche tensioni all'interno della maggioranza, al momento in cui si deve decidere la nomina dei direttori delle agenzie; infatti, per i socialisti la loro funzione sarebbe quella di bilanciare gli equilibri di potere attuali rispetto alla situazione esistente nella struttura burocratica del Ministero del lavoro. È evidente che una simile situazione non può essere in alcun modo accettata dal gruppo comunista.

ALBERTO GAROCCHIO. Credo di poter dire, anche a nome di altri colleghi, che non sono entusiasta della formulazione dell'articolo 17, poiché è ad essa sottesa una « filosofia » ben diversa da quella che ispirava il progetto di legge da noi presentato; tale testo prevede, infatti, una agenzia nazionale del lavoro caratterizzata da una sostanziale autonomia.

Intendo subito chiarire che il motivo della mia posizione, come quella del relatore, non deve essere ricercato nella necessità di cedere, in un rapporto di forza interno alla maggioranza. Si tratta, piuttosto, di un diverso ragionamento, che può non essere condiviso, ma che comunque attiene ad un altro ordine di considerazioni: il mio atteggiamento favorevole trova le sue ragioni nella necessità di concludere l'*iter* di un provvedimento che, a mio avviso, presenta notevoli aspetti positivi. Poiché il presente testo è divenuto oggetto di notevoli attacchi da parte di quanti sostengono la necessità di evitare qualsiasi forma di regolamentazione e di affidare l'andamento di questo settore alle leggi di mercato, ravviso l'opportunità di fissare all'interno di questo provvedimento alcuni criteri, al fine di tutelare situazioni altrimenti destinate ad essere completamente ignorate.

Ritengo perciò di dover accettare, a nome del mio gruppo, l'articolo 17 nella presente formulazione, affinché l'esame di questo testo proceda fino alla conclusione. Questa è – lo ripeto – la posizione del gruppo della democrazia cristiana: una posizione sicuramente critica, ma non al punto da fermare, per un articolo, l'*iter* di questo provvedimento.

Desidero aggiungere che una lettura attenta degli articoli successivi ha indotto il gruppo della democrazia cristiana a modificare in parte il severo giudizio sull'articolo 17, sul quale, ora esso intende esprimere un voto favorevole.

MARTE FERRARI. Può darsi che questo articolo abbia dei limiti – come, del resto, avviene per altre normative –, ma bisogna ricordare che si tratta di una materia che da tempo è all'esame della nostra Commissione e che è stata oggetto di palese dissenso, su taluni aspetti, da parte del gruppo socialista.

Ho presentato, insieme con i colleghi Trappoli, Cresco, Artioli e Barbalace, un emendamento (il 17. 3) sostitutivo del testo proposto dal relatore. Su tale emendamento lo stesso relatore si è espresso favorevolmente in linea di massima, dichiarando però di essere contrario all'ultimo comma.

In sostanza, il testo dell'articolo 17 proposto dal relatore coincide con la volontà del gruppo socialista di attuare concretamente il progetto di sperimentazione iniziatosi con la legge n. 140, richiamata dalla collega Francese. Si sono verificati, senza dubbio, dei ritardi nella realizzazione di quanto era ed è nella volontà delle forze sociali. E la stessa legge n. 140, se convenientemente attuata, avrebbe permesso di proseguire nel disegno di sperimentazione in una realtà, come quella della Campania e della Basilicata, caratterizzata dalla ricerca di nuovi modelli occupazionali.

Dunque, vi sono cause non imputabili a quella normativa la quale, anzi, avrebbe permesso il recupero del personale qualificato nelle diverse sperimentazioni collegate ad ogni singola realtà, dando vita, in tal modo, a situazioni che, invece, non si sono verificate.

È necessario che ciascuno, nel proprio territorio e per il proprio settore, si impegni di più nell'impulso alla ripresa economica, ma non possiamo continuare a puntualizzare ulteriormente questo testo, altrimenti il tempo passa ed i problemi « ristagnano ».

Le statistiche più recenti attestano che vi è una aumentata richiesta di lavoro, cui fa riscontro una quasi inesistente offerta (ad eccezione di alcuni settori del lavoro autonomo).

Orbene, l'emendamento 17. 3, pur con tutti i suoi limiti – che nessuno di noi vuole nascondere ad oltranza – può essere approvato dalla Commissione perché risponde positivamente alle esigenze che ho ricordato, offrendo la possibilità di un raccordo tra le commissioni regionali per l'impiego ed una struttura, più omogenea, che deve realizzarsi a livello territoriale.

Pertanto, dichiaro di ritirare l'ultimo comma dell'emendamento da me presentato, che in tal modo diventa identico a quello del relatore.

ANGELO MANCUSO. Dagli interventi degli onorevoli Garocchio e Marte Ferrari è emerso che il testo dell'articolo 17 proposto dal relatore ha parecchi limiti. Tutti ne sono insoddisfatti: il gruppo della democrazia cristiana, perché il testo del relatore si discosta dalle proposte di legge dei deputati democristiani; l'onorevole Marte Ferrari, per i motivi che ha testé esposto.

La sinistra indipendente ritiene che la formulazione dell'articolo in esame sia inadeguata alle esigenze del mercato del lavoro. Dunque, essa non condivide l'impostazione di tale articolo e neppure le argomentazioni, qui addotte, a sostegno dell'urgenza dell'approvazione di esso, anche in un testo che non piaccia.

I deputati della sinistra indipendente sono dell'avviso che, se vi è la volontà di dare risposte più puntuali ed adeguate alle esigenze del mondo del lavoro, esistono i margini per migliorare l'articolo in esame.

In definitiva, noi riteniamo che, così come è stato formulato, questo articolo si muova nella vecchia logica e finirà col creare una sovrastruttura burocratica incapace di risolvere i problemi del lavoro. Potrà risolvere forse altri problemi, ma non certo quelli del lavoro!

Per queste ragioni, noi siamo contrari all'approvazione dell'articolo 17.

ALFONSO GIANNI. Vorrei chiedere un chiarimento sull'ordine delle votazioni. Lo emendamento 17. 6 del relatore contiene norme che precluderebbero parte degli emendamenti da noi presentati. Se quindi esso fosse approvato, non potremmo più affrontare quel discorso normativo più complesso, che noi vorremmo continuare a difendere.

Il problema potrebbe essere risolto lasciandoci il tempo necessario per riproporre gli articoli aggiuntivi nella veste di subemendamenti all'emendamento presentato dall'onorevole Bonalumi, a meno che non si voglia invertire l'ordine delle votazioni.

Mi riservo di chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento del relatore, e chiedo che ci sia concesso il tempo di tradurre gli articoli aggiuntivi in subemendamenti.

PRESIDENTE. Questo problema può essere superato tramite una breve sospensione della seduta.

Vorrei chiedere ora al relatore, considerato il tenore del suo nuovo emendamento 17. 6, quale è la sua valutazione dell'emendamento 17. 4, che egli stesso aveva presentato in precedenza per ottemperare al parere della Commissione bilancio.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Vorrei proporre alla Commissione di richiedere alla Commissione bilancio un riesame dell'emendamento. Colgo questa occasione anche per ritirare il mio subemendamento 0. 17. 6. 1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Pongo dunque in votazione la proposta di richiedere alla Commissione bilancio il riesame della condizione, da essa posta, recepita dall'emendamento 17. 4 del relatore.

(*È approvata*).

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei chiedere al relatore se accetta di modificare il suo emendamento 17. 6 nel senso di far riferimento, al quinto comma, al concerto del ministro del tesoro per tutte le previsioni recate dal comma stesso.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Accetto questa modifica.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati ?

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti, raccomandando ovviamente l'approvazione del mio emendamento 17. 6.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda.

ALFONSO GIANNI. Signor presidente, l'esito della votazione sull'emendamento 17. 1 comporterà un diverso atteggiamento del nostro gruppo. Qualora fosse respinto, chiedo di poter predisporre dei subemendamenti all'emendamento del relatore 17. 6. Per questa ragione chiediamo, immediatamente dopo la votazione dell'emendamento 17. 1, di procedere, eventualmente, ad una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 17. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11,15.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francese, Gianni e Ricotti hanno presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 17. 6 del relatore:

Al comma 1, dopo le parole: « offerte di lavoro », *aggiungere le seguenti*: « anche in deroga alle normative vigenti ».

0. 17. 6. 1.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « indirizzo e ».

0. 17. 6. 2.

Gli onorevoli Gianni, Francese e i deputati del gruppo comunista hanno presentato altresì il seguente subemendamento:

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« La commissione regionale per l'impiego determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'agenzia regionale del lavoro, ed in particolare:

a) dell'attività di osservazione ed analisi del mercato del lavoro nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi e nella sua prevedibile evoluzione;

b) dell'attività di studio, di promozione e di controllo dei flussi di manodopera;

c) dell'attività di assistenza ai singoli lavoratori ed ai singoli datori di lavoro interessati al servizio di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8;

d) dell'attività di coordinamento tra servizi dell'impiego ed iniziative regionali di formazione e di orientamento professionale, in riferimento alle esigenze attuali e prevedibili del mercato del lavoro;

e) dell'attività di promozione di iniziative volte a creare nuovi canali di accesso ed inserimento dei giovani nel processo produttivo;

f) dell'attività di progettazione e promozione delle iniziative o progetti speciali di cui all'articolo 9.

Nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera *a*) del comma precedente la agenzia regionale del lavoro si avvale delle strutture di osservazione e rilevazione istituite dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

0. 17. 6. 3.

Gli onorevoli Francese, Gianni e Ricotti hanno presentato infine i seguenti subemendamenti:

Sostituire il primo periodo del quinto comma con il seguente:

« Entro 45 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al secondo comma, la Commissione regionale per lo impiego interessata provvede con delibera motivata alla designazione del direttore dell'agenzia regionale del lavoro. La delibera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Commissione.

Entro 15 giorni dalla delibera di cui al comma precedente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del direttore designato.

Al direttore spetta la designazione del personale che deve essere inserito nello organico dell'agenzia, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di cui al primo comma ».

0. 17. 6. 4.

Sostituire l'ultimo periodo del quinto comma con il seguente:

« Entro quindici giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, costituisce con proprio decreto un fondo per il finanziamento delle attività dell'agenzia regionale del lavoro.

Le norme per la gestione del fondo sono stabilite, su proposta del direttore, dalla Commissione regionale per l'impiego.

Il fondo di cui ai commi precedenti può essere utilizzato per:

a) acquisto o affitto di beni mobili o immobili necessari per l'attività della agenzia, che non possono essere forniti dall'ufficio regionale o dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) pubblicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di dati e notizie la cui circolazione possa essere utile per il migliore funzionamento del mercato del

lavoro o per la realizzazione di iniziative promosse dall'agenzia;

c) acquisizione di servizi e forniture necessari per l'attività dell'agenzia.

I beni mobili o immobili acquistati a norma del comma precedente sono di proprietà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I pagamenti sul fondo sono effettuati dalla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della regione in cui opera l'agenzia, dietro mandato firmato dal direttore dell'agenzia stessa.

Il controllo della Corte dei conti è effettuato sulle modalità della gestione del fondo e sui risultati relativi alle entrate e alle spese nella loro globalità e per singoli casi, con riguardo agli obiettivi stabiliti dalla legge e dai programmi di gestione.

Il piano di spesa per ciascun anno ed il relativo rendiconto devono essere sottoposti alla Commissione regionale per l'impiego, e da questa approvati ».

0. 17. 6. 5.

Gli onorevoli Mancini Vincenzo, Bianchi, Garocchio, Foschi e Arisio, hanno presentato il seguente subemendamento:

Al comma 5 dopo le parole: « ministro del lavoro e della previdenza sociale » *aggiungere le seguenti*: « di concerto con il ministro del tesoro ». *Conseguentemente, sopprimere, dopo le parole*: « funzionamento e » *il medesimo inciso.*

0. 17. 6. 6.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Sono contrario al subemendamento 0. 17. 6. 1, ma desidero altresì esprimere parere favorevole all'emendamento 18. 1 dell'onorevole Ferrari Marte, che risulta essere del medesimo tenore, e ciò perché ritengo più utile inserire questa norma nell'articolo 18.

Sono inoltre contrario ai subemendamenti 0. 17. 6. 2, 0. 17. 6. 3, 0. 17. 6. 4 e 0. 17. 6. 5, e favorevole al subemendamento Mancini Vincenzo 0. 17. 6. 6.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è del medesimo parere del relatore.

ANGELA FRANCESE. Signor presidente, ritiriamo il nostro subemendamento 0. 17. 6. 1, perché identico all'emendamento Ferrari Marte 18. 1.

ALFONSO GIANNI. Signor presidente, il subemendamento 0. 17. 6. 2 in realtà può apparire di non facile lettura essenzialmente per motivi di tecnica legislativa. Per tale ragione, vorrei chiarire che la nostra impostazione è volta a conferire maggiori poteri decisionali e di indirizzo alle commissioni regionali.

Il nostro emendamento tende infatti a modificare la proposta del relatore nel senso di limitare alla competenza del Ministero del lavoro il coordinamento nazionale, lasciando invece alle commissioni regionali il compito di fissare gli indirizzi e gli obiettivi nel modo previsto dal nostro subemendamento 0. 17. 6. 3.

In ordine al subemendamento 0. 17. 6. 4, dirò che esso tende ad introdurre una modifica nel primo – non nel secondo – periodo del quinto comma. Non ci sentiamo, infatti, di condividere la scelta operata, per cui il direttore dell'agenzia regionale del lavoro verrebbe nominato dal ministro del lavoro; riteniamo, altresì, che la designazione debba essere attribuita alla commissione regionale per l'impiego.

Il subemendamento 0. 17. 6. 5 è volto a modificare una formulazione sostanzialmente inconsistente dal punto di vista normativo; secondo tale impostazione, infatti, spetterebbe al ministro del tesoro determinare annualmente il fabbisogno finanziario, mentre noi prevediamo la costituzione, da parte del ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo per il finanziamento delle attività dell'agenzia regionale del lavoro. Trattandosi del finanziamento, la questione è piuttosto delicata e richiede una particolare precisione, anche in considerazione del fatto che essa rap-

presenta la condizione materiale per il funzionamento dell'agenzia.

Pregherei, pertanto, i colleghi di riflettere su un punto, che non investe aspetti di priorità o titolarità nella direzione delle agenzie (i soggetti sono sempre i Ministeri del tesoro e del lavoro), ma che comunque, per la sua delicatezza, richiede una trattazione particolarmente attenta. La norma da noi formulata è certamente più « pulita », più articolata e facilmente applicabile, poiché riteniamo che, sfuggendo da ogni genericità, occorrano norme che per completezza e precisione mettano le agenzie in condizione di operare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Francese 0. 17. 6. 2, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Gianni 0. 17. 6. 3, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Francese 0. 17. 6. 4, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Francese 0. 17. 6. 5, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Così come concordato in Comitato ristretto, nella serata di ieri ho rivisto con il relatore l'articolo, e, mentre dichiaro di condividere il ritiro del subemendamento presentato dallo stesso relatore al primo comma, ritengo che il concerto con il ministro del tesoro non debba riguardare la nomina dei direttori delle agenzie, di cui al quinto comma; infatti, tale previsione potrebbe determinare intoppi.

Posso certamente comprendere le ragioni di prudenza che hanno indotto alcuni colleghi a suggerire questa modifica, ma considero sufficiente l'aver stabilito che vengano « sentite la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate ».

Dichiaro, pertanto, di rimettermi alla Commissione.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Vorrei far rilevare che il problema è emerso durante i lavori della Commissione; il Governo ha suggerito di inserire la previsione del concerto tra ministro del lavoro e ministro del tesoro in ordine alla determinazione annuale del fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie, Tale elemento, inserito su sollecitazione del presidente e del Governo - non del relatore -, ha posto l'esigenza di rendere coerenti gli altri commi in cui figura la presenza del ministro del tesoro. Tale opportunità nasce dal fatto che l'intera materia degli esperimenti pilota e delle agenzie per l'impiego comporta un intreccio di funzioni tra i due Ministeri in ordine alla determinazione del fabbisogno finanziario, del numero di agenzie da costituire e al complessivo controllo di questa materia. Tanto è vero che, per quanto riguarda la Campania, la mancanza di un raccordo tra i due Ministeri ha dato luogo ad una serie di questioni, tuttora pendenti.

Pertanto, mi è sembrato opportuno ribadire, in questo articolo, la necessità del concerto tra il Ministero del lavoro ed il Ministero del tesoro.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dichiaro di mantenere il mio parere favorevole sul subemendamento 0. 17. 6. 6 nel suo complesso, fatta salva la precisazione che ho esposto, sulla quale mi rimetto alla Commissione.

ANGELA FRANCESE. Desidero ribadire i motivi del voto contrario che il gruppo comunista esprimerà sul testo proposto dal relatore.

Innanzitutto va osservato come il testo dell'articolo 17 formulato dal relatore tenda ad ingigantire ulteriormente la già enorme struttura burocratica del Ministero del lavoro, composta da commissioni regionali e circoscrizionali con compiti di programmazione e di direzione del mercato del lavoro, con la aggiunta di una sorta di appendice, priva, a mio avviso, di qualsiasi valida funzione dal punto di vista gestionale.

L'unico dato chiaro che emerge dalla formulazione proposta dal relatore è che ci troveremo di fronte ad inutili « carrozzoni » clientelari che serviranno soltanto a ridefinire tra due dei partiti della maggioranza - la democrazia cristiana ed il partito socialista italiano - determinati poteri clientelari all'interno del Ministero del lavoro.

Dalla discussione sui rapporti tra il ministro del lavoro ed il ministro del tesoro risulta evidente la richiesta della democrazia cristiana di avere comunque la possibilità di determinare anch'essa - attraverso l'intervento del ministro, democristiano, del tesoro - la nomina di direttori democristiani.

Dunque, il testo proposto dal relatore non riflette alcun serio intento di sperimentazione di nuove regole sul mercato del lavoro.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Salvo quella dell'alternanza...

ANGELA FRANCESE. ... il che significa che il Ministero del tesoro andrà sempre ad un democristiano e quello del lavoro andrà sempre ad un socialista...

Sappiamo bene - per averli « sperimentati » dal 1981 - quali siano i compiti di indirizzo, rispetto ai reali poteri di sperimentazione, delle commissioni regionali in Campania ed in Basilicata. In Campania, per esempio, si è giunti alla nomina del direttore dell'agenzia solo pochi mesi fa, perché non si era d'accordo se dovesse essere un socialista od un democristiano. L'hanno vinta i socialisti. Ora, l'agenzia per l'impiego in Campania ha sede in una sola stanza, in cui lavorano tre persone, le quali devono esaminare i progetti di formazione inviati dalle imprese e dare l'assenso a queste ultime solo sulla base dell'accordo per cui la gente che va a lavorare deve essere dell'uno o dell'altro partito! Questo è il compito del direttore di quell'agenzia! Nessun ruolo progettuale gli è affidato.

Noi comunisti avevamo pensato ad una agenzia per l'impiego che avesse capacità progettuali soprattutto per la creazione di domanda aggiuntiva, fuori mercato, in regioni caratterizzate da alto tasso di disoccupazione (non solo quelle meridionali), nonché capacità di determinare nuove regole per quanto riguarda, ad esempio, iniziative a favore dei lavoratori in Cassa integrazione.

Invece, nessuno di questi ruoli emerge dalla lettura dell'articolo 17 proposto dall'onorevole Bonalumi. In realtà, esso è il frutto di una mediazione tra la democrazia cristiana ed il partito socialista italiano per la ridefinizione dei rapporti di forza all'interno del Ministero del lavoro e, pertanto, mira alla costruzione di un'inutile « bardatura » burocratica, che certamente non introdurrà chiarezza e seria capacità di gestione del mercato del lavoro.

Per questi motivi il gruppo comunista voterà contro il testo proposto dal relatore.

MARTE FERRARI. Desidero esporre alcune considerazioni in ordine al testo proposto dal relatore, con particolare riferimento alla questione del concerto per la nomina del direttore dell'agenzia. Non comprendo - lo dico con la massima franchezza - l'insistenza del relatore nel voler mantenere la sua posizione anche dopo l'invito rivoltogli dal rappresentante del Governo. È chiaro che il problema del concerto tra il ministro del lavoro ed il ministro del tesoro sussiste a proposito della quantificazione della spesa e del personale delle agenzie; ma non sussiste in ordine alla nomina dei direttori delle agenzie.

Comunque, quanto alla dichiarazione dell'onorevole Garocchio, di non voler ac-

cettare imposizioni all'interno della maggioranza, desidero osservare a mia volta come non sia accettabile l'imposizione di certi gruppi della maggioranza al fine di determinare certi emendamenti!

È necessario, invece, ricercare soluzioni concrete. Si può benissimo discutere su certi problemi prima che essi si presentino, per non trovarsi di fronte ad emendamenti i quali non seguano l'indirizzo che abbiamo prescelto.

Ritengo che la questione debba essere proposta nei termini espressi dal relatore, e, comunque, chiedo ai colleghi se insistano anche dopo che il Governo ha chiesto il ripristino del testo precedente.

ALBERTO GAROCCHIO. Rispondendo al collega Marte Ferrari voglio dire che « facciamo ammenda » se in Comitato ristretto non è stato sollevato il problema sottolineato dal Governo. Devo comunque ricordare che già nel disegno di legge n. 760 il concerto tra ministri era previsto, non nella dizione attuale, ma per la globalità delle scelte.

La necessità del concerto tra i due Ministeri per le decisioni da prendere, senz'altro creerà ulteriori difficoltà, ma noi preferiamo insistere su questa necessità, perché nessuno di noi è insensibile almeno ad una parte delle ragioni esposte dalla collega Francese; dico « ad una parte » perché se accogliessimo tutte le sue ragioni, non potremmo approvare questo articolo. Non posso accettare alcuni dei rilievi sollevati (ad esempio che l'agenzia non sia altro che una forma di lottizzazione tra i due principali partiti della maggioranza); ritengo, però, che un duplice controllo allontani quello che per me rappresenta un rischio, e non una certezza.

Per noi è importante (mi spiace non essere d'accordo con il Governo), anche per le considerazioni espresse dall'opposizione, che l'esercizio di tale funzione sia di competenza del Ministero del lavoro con il concerto del Ministero del tesoro.

MICHELE FLORINO. A nome del mio gruppo dichiaro voto contrario sull'emendamento 17. 6. Il concerto tra i due ministri non depone certo a favore della funzionalità delle agenzie del lavoro. Con questo articolo ci avviciniamo, sulla falsariga della legge n. 140, ad un fallimento. Ancora una volta il Governo non vuole scegliere il direttore per pubblico concorso, sistema quest'ultimo che poteva rappresentare una garanzia per tutte le forze politiche; inoltre, si vuol dare al direttore la possibilità di scegliere il personale da avviare a queste agenzie. Con tale procedura si creerà un altro « carrozzone » politico. Una cosa è far funzionare le agenzie del lavoro per dare una risposta ai problemi drammatici del paese ed un'altra cosa è questo articolo 17, dal quale si evince un solo fatto: la lottizzazione del potere che dovrà gestire il collocamento.

MARTE FERRARI. Il giudizio del gruppo socialista non può mutare. Tuttavia, rimane il fatto che il provvedimento deve continuare il suo *iter*; spero solo che il Senato possa risolvere la questione in maniera più equa. Chiedo al Presidente, infine, di riferire il subemendamento 0. 17. 6. 6 anche al mio emendamento 17. 3, identico al 17. 6 del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Marte Ferrari, accolgo questa sua richiesta, ma devo anche dire che su tale questione sono – come rappresentante del gruppo liberale – perplesso, perché ritengo che le funzioni del Ministero del lavoro, anche quando non vi sono implicazioni di spesa, non possano essere sempre legate a quelle di un altro dicastero. Indipendentemente da chi sia il titolare di una certa funzione, infatti, le parole « di concerto » potrebbero essere riferite solo a materie affini alle competenze dei Ministeri del lavoro e del tesoro. Per questo motivo, mi asterrò dalla votazione.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 17. 6. 6, favorevole il relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di massima gli identici emendamenti Ferrari Marte ed altri 17. 3 e 17. 6 del relatore, favorevoli relatore e Governo.

(*Sono approvati*).

Comunico che gli emendamenti testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla Commissione Affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO